

PROVVEDIMENTO n. 979 del 14-09-1998

(Pubblicato su: GU n. 218 del 18-9-1998)

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13-02-1959 n. 499, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto, tra l'altro, la trasformazione dell'ente pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, in società per azioni, I.N.A. S.p.a. e l'attribuzione alla stessa società, a titolo di concessione, delle funzioni a carattere "pubblicistico", già esercitate in forza di leggi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visti, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto 22 giugno 1993, n. 346, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché l'art. 7 che prevede che ciascuna delle imprese designate dovrà provvedere a quanto dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio di sua competenza entro tre anni dalla data di pubblicazione della designazione e fino alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;

Visto l'atto stipulato in data 24 settembre 1993, con il quale, in esecuzione della delibera assembleare straordinaria degli azionisti dell'I.N.A. S.p.a., si è provveduto alla scissione delle

attività e delle funzioni di interesse pubblico già facenti capo all'ente di diritto pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, ora attribuite alla Concessione servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;

Visto il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a. della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, approvato con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato";

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1995 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 19 maggio 1995, data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la lettera in data 28 luglio 1998 con la quale la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. - ha espresso il proprio parere affinché vengano designate per il prossimo triennio le imprese di assicurazione di cui trattasi;

Dispone:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, a provvedere, per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla liquidazione, agli aventi diritto delle somme loro dovute per sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicata:

=====

La Fondiaria Assicurazioni S.p.a. con sede a Firenze per Toscana ed Umbria;

Assicurazioni Generali S.p.a. con sede a Trieste per Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Campania;

LLOYD Italico Assicurazioni S.p.a. con sede a Genova per la Liguria;

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. con sede a Milano per Marche, Basilicata e Puglia;

S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. con sede a Torino per Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria, Territorio Repubblica San Marino;

SARA Assicurazioni S.p.a. con sede a Roma per il Lazio;

Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede a Torino per Piemonte e Valle d'Aosta;

TORO Assicurazioni S.p.a. con sede a Torino per la Sardegna

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 14 settembre 1998

Il presidente: Manghetti